

IVA

Costituzione del Gruppo Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della costituzione del Gruppo Iva.

L'[articolo 70-quater del D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater, comma 2, del decreto Iva](#),
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il [comma 2 dell'articolo 70-quater](#) individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;

- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato «**rappresentante di gruppo**», e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l'attestazione della **sussistenza**, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei **vincoli** di cui all'[articolo 70-ter](#);
- l'**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
- l'**elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell'esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#), la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del decreto 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha **effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018**, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l'esercizio di detta opzione.

L'inclusione di **ulteriori partecipanti**, prevista all'[articolo 70-quater](#), la loro **esclusione**, ai sensi dell'[articolo 70-decies, comma 5](#), l'eventuale **revoca** dell'opzione, di cui all'[articolo 70-novies](#), nonché **ogni altra variazione**, sono effettuate con le **modalità previste per l'opzione**, quindi, mediante la **presentazione telematica** di una **dichiarazione** da parte del rappresentante del Gruppo.

In caso di **mancato esercizio dell'opzione** da parte di uno o più soggetti:

- è **recuperato** a carico del Gruppo Iva l'**effettivo vantaggio fiscale** conseguito;
- il Gruppo Iva **cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione**, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'**opzione** per **partecipare** al gruppo medesimo. Tale opzione ha **sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Al Gruppo Iva è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle **dichiarazioni** e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Iva deve essere inteso come un **soggetto autonomo** come qualsiasi altro soggetto Iva.

Infine, ex [comma 4 articolo 70-quater](#), si precisa che l'esercizio da parte di un soggetto

dell'opzione per il Gruppo Iva comporta il **venir meno degli effetti delle opzioni in materia di Iva** esercitate dallo stesso in precedenza, anche se **non è decorso** il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare_Grafica / Freepik